

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSOdi **MARCO NESSI****Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori nelle dichiarazioni 2021**

Con il provvedimento n. 244832/2025, l'Agenzia delle Entrate ha avviato comunicazioni ai contribuenti per anomalie nella dichiarazione 2021 sugli aiuti di Stato, al fine di favorire la regolarizzazione e l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA.

Con il provvedimento 5.06.2025, n. 244832 l'Agenzia delle Entrate ha avviato un nuovo ciclo di comunicazioni rivolte ai contribuenti che, in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali per il **periodo d'imposta 2021**, hanno indicato in **modo errato o incompleto gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime "de minimis"**. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della promozione dell'adempimento spontaneo per favorire la regolarizzazione delle anomalie che hanno impedito l'iscrizione degli aiuti nei **registri ufficiali RNA, SIAN e SIPA**.

Com'è noto, in linea generale, l'Agenzia delle Entrate gestisce in forma centralizzata la registrazione degli aiuti fiscali cosiddetti **"automatici" e "semiautomatici"**, sulla base delle informazioni che sono fornite dai contribuenti nei prospetti **"Aiuti di Stato"** dei modelli Redditi, Irap e 770. Ai sensi dell'art. 10 D.M. 31.05.2017, n. 115, questi aiuti vengono iscritti **massivamente** nei registri competenti nell'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, affinché la registrazione abbia esito positivo, è indispensabile che i dati trasmessi siano **formalmente corretti e coerenti** con la disciplina dell'agevolazione fruita. In caso contrario, il sistema rigetta l'iscrizione e l'aiuto non risulta censito nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (per il settore agricolo) o SIPA (per pesca e acquacoltura).

In questo contesto, attraverso le comunicazioni in commento, i contribuenti coinvolti riceveranno tramite PEC (consultabile anche nel Cassetto fiscale) una **lettera di compliance**, con la quale l'Agenzia segnalerà le anomalie riscontrate. **La comunicazione contiene:** l'identificazione del contribuente (codice fiscale e denominazione); i dati di protocollo della dichiarazione interessata; l'elenco degli aiuti non registrati; le ragioni tecniche del mancato inserimento nei registri; le istruzioni per l'accesso ai dettagli delle anomalie e per la loro eventuale regolarizzazione.

Il contribuente o l'intermediario delegato **potrà interagire direttamente con l'Agenzia** per fornire elementi giustificativi o segnalare circostanze non note all'Amministrazione. Ad esempio, **uno degli errori ricorrenti riguarda l'uso improprio del codice "999"** nel campo **"Codice aiuto"** del prospetto **"Aiuti di Stato"**.

Questo codice, previsto come residuale, è destinato esclusivamente agli aiuti automatici di natura fiscale non espressamente elencati nella Tabella codici Aiuti di Stato. L'errata applicazione può derivare da:

- l'utilizzo del codice 999 per aiuti che invece hanno un codice specifico;
- l'indicazione di agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato;
- l'indicazione di aiuti concessi da altri enti pubblici non fiscali.

In questi casi, l'Agenzia inviterà a presentare una dichiarazione integrativa, sostituendo il codice 999 con quello corretto, ove disponibile, oppure a verificare attentamente nelle future dichiarazioni la necessità di compilare il prospetto con codici coerenti.

Oltre all'errato uso del codice aiuto, l'iscrizione può risultare **bloccata a causa di informazioni anagrafiche o descrittive incoerenti**, come ad esempio:

- codice ATECO non coerente con l'aiuto fruito;
- errata indicazione del settore, della dimensione d'impresa o del territorio (codice Regione/Comune);
- errata compilazione del campo **"tipologia costi"**.

Anche in questi casi, sarà possibile inviare una dichiarazione integrativa per riportare i dati corretti, senza necessità di restituzione dell'aiuto, purché quest'ultimo risulti comunque legittimamente fruito.

Nel caso più grave, ossia quando l'anomalia riscontrata rivela **un'indebita fruizione dell'aiuto** (es. per mancanza dei requisiti o per erronea indicazione di agevolazioni non spettanti), sarà necessario restituire l'aiuto ricevuto, comprensivo di interessi e sanzioni, attraverso i meccanismi ordinari previsti per la regolarizzazione spontanea.